



COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce

C.F.: 81000410753

Piazza Pisanelli - 73039 Tricase

Tel. 0833 777111 - Fax 0833 777204

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

INDICE GENERALE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 Definizione delle entrate

Titolo II Gestione delle entrate

- Art. 4 Gestione delle entrate
- Art. 5 Responsabili delle entrate
- Art. 6 Modalità di versamento
- Art. 7 Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 Rapporti con i cittadini
- Art. 9 Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 9 bis Adempimento spontaneo tardivo – Ravvedimento operoso
- Art. 10 Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- Art. 11 Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

Titolo III Attività di riscossione e rimborso

- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Compensazione
- Art. 14 Accollo
- Art. 15 Provvedimenti di discarico o sgravio
- Art. 16 Riscossione coattiva
- Art. 17 Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

Titolo IV Diritti del contribuente

Capo I - Istituti deflattivi del contenzioso

- Art. 18 Accertamento con adesione

Capo II Diritto di interpello

- Art. 19 Istituzione del diritto di interpello
- Art. 20 Procedure ed effetti
- Art. 21 Legittimazione e presupposti
- Art. 22 Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 23 Inammissibilità dell'istanza

Capo III Reclamo e mediazione

- Art. 24 Oggetto
- Art. 25 Procedimento
- Art. 26 Valutazione e definizione
- Art. 27 Perfezionamento e sanzioni

Capo IV Autotutela

- Art. 28 Autotutela

Capo V Conciliazione Giudiziale

- Art. 29 Conciliazione Giudiziale

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 30 Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il Regolamento definisce procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.
4. Nell'ipotesi in cui norme di legge espressamente lo prevedano, è consentita al Comune la possibilità di destinare quota parte del maggior gettito di entrate, accertate e riscosse, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi relativi. La competenza all'adozione degli inerenti atti regolamentari è riservata alla Giunta Comunale.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, e conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non sono oggetto di disciplina con il presente Regolamento, l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, per i quali trovano applicazione le pertinenti e rispettive disposizioni legislative.

Art. 3 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite in applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune.
2. Costituiscono entrate patrimoniali tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1), quali canoni e proventi dovuti da terzi per l'uso, il godimento e la gestione di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, anche a domanda individuale, ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta al Comune, ivi comprese le entrate ordinarie di diversa natura dalle precedenti spettanti al Comune per disposizione di legge o regolamento, anche derivanti da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari, contratti o altro.
3. Le singole entrate possono essere ulteriormente disciplinate, nel dettaglio, con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata oggetto di regolazione.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, recupero e riscossione ordinaria e/o coattiva dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere effettuate:
 - a) direttamente dall'Ente, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli artt. 30 – 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) mediante affidamento diretto ad azienda speciale, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c) mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti pubblici che la controllano, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

d) mediante affidamento, con procedura di gara ad evidenza pubblica, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio, che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Art. 5 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate patrimoniali di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, tramite il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato a norma di legge.

2. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali sono di seguito chiamati "Responsabili".

3. Ai Responsabili delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, competono tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.

4. I Responsabili delle entrate patrimoniali curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

5. Gli atti di gestione ed acquisizione delle entrate devono recare l'indicazione del Responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000.

6. La riscossione coattiva delle entrate può essere gestita direttamente dall'Ente, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, oppure mediante affidamento, con procedura di gara ad evidenza pubblica, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 o in delega all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

7. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

8. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

9. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dei Servizi Finanziari per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

10. Per le entrate di natura patrimoniale, resta salva la facoltà dell'Ente di procedere al recupero, utilizzando gli strumenti ordinari di ingiunzione ed esecuzione previsti dall'ordinamento (decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione).

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento, che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni e/o contratti di affidamento, che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

Art. 8 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune provvede a rendere pubblici le tariffe, le aliquote, i prezzi e le relative modalità di computo, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Il Servizio cui è affidata la gestione delle entrate tributarie dell'ente ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni ⁽¹⁾. Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richieste, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze ⁽²⁾.

¹ L. 212/2000, art. 6, c.5.

² D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

Art. 9 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione effettuata dai messi comunali, secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo. Le relative spese postali e/o i costi di notifica sono posti a carico dei soggetti e contribuenti tenuti al pagamento. Inoltre, quando il soggetto debitore e/o contribuente dispone di un domicilio digitale, le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.

Art. 9 bis – Adempimento spontaneo tardivo – Ravvedimento operoso

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti dichiarativi spontanei tardivi oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 472/1997, le sanzioni applicabili sono ridotte al 5% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati dalla legge, ma comunque entro trenta giorni dalla commessa violazione, ed al 10% dal trentunesimo giorno sino al novantesimo, ed in ogni caso prima che la violazione sia contestata con avviso di accertamento (o verbale degli organi preposti al controllo) oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.
2. In caso di versamento tardivo spontaneo, l'importo dovuto deve essere versato in unica soluzione e si applicano le seguenti sanzioni ridotte per omesso versamento:
 - ravvedimento sprint: 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
 - ravvedimento breve: 1,5% nei trenta giorni successivi la scadenza;
 - ravvedimento intermedio: 1,67% nei novanta giorni successivi la scadenza;
 - ravvedimento ordinario: 3,75% entro un anno successivo la scadenza;

- ravvedimento ultrannuale: 4,28% entro due anni successivi la scadenza;
 - ravvedimento lungo: 5% oltre i due anni successivi la scadenza.
3. Oltre alle predette sanzioni, sul tributo pagato in ritardo sono dovuti gli interessi legali maggiorati di un punto, calcolati dalla data di scadenza del pagamento omesso per i giorni di ritardo.

Art. 10 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, dal funzionario responsabile del tributo e/o entrata, dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda, alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo (o a tributi aventi la stessa natura) e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI); in tal caso le soglie d'importo di cui alla lettera a) del successivo comma 3, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

3. Le rateizzazioni di debiti di natura tributaria sono concesse su istanza presentata dal contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e, comunque, prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle seguenti condizioni:

a) fino a 12 rate mensili, per qualsiasi importo dovuto superiore a € 300,00 ed entro € 3.000,00, senza obbligo di presentazione di fideiussione;

b) oltre i 12 mesi e fino a 24 rate mensili, per importi superiori a € 3.000,00 ed entro € 8.000,00, senza obbligo di presentazione di fideiussione, superiore ad € 8.000,00 con obbligo di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento dell'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, la quale preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- una scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata, aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;

c) oltre i 24 mesi e sino ad un massimo di 48 mesi, per importi superiori a € 15.000,00 euro con obbligo di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento dell'importo da rateizzare comprensivo degli interessi ed accessori dovuti, la quale preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- una scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata, aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;

d) rata minima mensile non inferiore ad € 50,00.

4. Le rateizzazioni di debiti di natura extratributaria e/o patrimoniali sono concesse su istanza presentata dal debitore successivamente alla notifica della richiesta di pagamento e, comunque, prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle seguenti condizioni:

a) la durata massima della rateizzazione è pari a n. 48 rate mensili, con rata minima non inferiore ad € 100,00;

b) per debiti complessivi superiori ad € 10.000,00, il richiedente è tenuto a presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento dell'importo da rateizzare, comprensivo degli interessi ed accessori dovuti, la quale preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- una scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata, aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta.

5. Il versamento delle rate dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dalla comunicazione di accoglimento istanza.

6. La rateizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla notifica della concessione della dilazione, con rate mensili posticipate con scadenza al termine di ciascun mese. Per tutta la durata della dilazione è applicato l'interesse nella misura legale maggiorato di un punto o, nel caso di entrate tributarie, il diverso tasso eventualmente previsto nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi.

8. Il debitore decade dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e deve provvedere al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza

della seconda rata non adempiuta. Qualora la rateizzazione sia garantita da fideiussione il funzionario responsabile del tributo e/o entrata procede senza indugio alla sua escussione.

9. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nello specifico Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.

10. La richiesta di dilazione di pagamento riferita a importi per i quali è stata già avviata la riscossione coattiva deve essere presentata direttamente all'Agente della Riscossione competente per territorio o altro soggetto affidatario della riscossione, il quale agirà secondo le disposizioni normative.

11. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 5, comma 1, che comunica per iscritto al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione l'accoglimento o il rigetto della stessa.

12. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. Occorre quindi che venga valutata la situazione economica, patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente la dilazione e/o rateizzazione.

Titolo III ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 11 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. È fissato in € 12,00 il limite di esenzione dal versamento di IMU. Ne consegue pertanto che non devono essere eseguiti i versamenti che per singolo contribuente e con riferimento all'intero anno di imposta risultino inferiori o uguali ai 12 euro. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.

2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.

3. Per quanto concerne le entrate non tributarie non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà del Responsabile fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.

4. Il limite degli avvisi di accertamento relativi all'applicazione dei tributi è fissato in € 12,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi compresi nell'atto di riferimento.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 150,00.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate patrimoniali, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.

3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.

4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, afferenti a tributi della stessa natura (ad. es. ICI-IMU-TASI), eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario compensato anche parzialmente.

Art. 13 – Compensazione

1. Il contribuente può compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali e/o entrate diverse, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. È consentita la compensazione tra crediti e debiti afferenti a tributi della stessa natura (ad es. ICI-IMU-TASI oppure TIA-TARES-TARI), anche con riferimento a diverse annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.
3. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro il termine previsto per il versamento, apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo e/o entrata dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi e/o entrate riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 14 - Accollo

1. In applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da ambo le parti attestante l'avvenuto accollo e contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente originario;
 - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c) il tipo di tributo e/o entrata e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 15 Provvedimenti di discarico o sgravio

1. Qualora il contribuente ravvisi un'erronea determinazione di un tributo o altra entrata extratributaria, può inoltrare al Responsabile dell'entrata un'apposita istanza di discarico dell'intero importo richiesto o di sgravio di una parte di esso, entro il termine previsto per il versamento.

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate può essere gestita direttamente dall'Ente, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, oppure mediante affidamento, con procedura di gara ad evidenza pubblica, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 o in delega all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 17 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto (salvo che, per le entrate tributarie, non sia previsto un diverso saggio nella disciplina del singolo tributo). Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, solo se richiesti dal contribuente, a decorrere dalla data di eseguito versamento.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Titolo IV - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Capo I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 18 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, ha introdotto nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, regolato dall'apposito Regolamento approvato dal Comune.

Capo II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della Legge 27.07.2000, n. 212, così come modificato dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello per i tributi comunali.

2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 20 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 21 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie o patrimoniali.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 22 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 23 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 22;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 21;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

Capo III - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 24 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina la procedura di reclamo - mediazione prevista dall'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i., recante disposizioni sul processo tributario, e si applica alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (3), aventi ad oggetto atti tributari emessi dal Comune, instaurate dal 01.01.2016.

33 Valore così stabilito dall'art.10, comma 1, D.L. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017, con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ai fini dell'applicazione del nuovo regime introdotto dal D.L. n. 50/2017, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente.

Con riferimento agli atti impugnabili notificati entro il 31.12.2017 si applica il previgente limite di valore di € 20.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Il valore della controversia, ai fini della procedura in argomento, è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, vale a dire l'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 25 - Procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 17 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i., la struttura competente all'esame dei reclami e delle proposte di mediazione ed all'adozione dell'atto finale è composta dal Segretario Generale dell'ente e da un Responsabile di servizio con competenze giuridiche, alla quale sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri finalizzati all'esercizio delle attività di mediazione, ivi compresa la proposta di rideterminazione della pretesa tributaria contestata.
2. Ai fini di quanto innanzi, l'Ufficio Tributi, successivamente alla notifica del ricorso avverso l'atto impositivo o di riscossione, effettuata nelle forme di legge, trasmette tempestivamente alla predetta struttura copia dell'atto impugnato, del ricorso proposto e relativi allegati, nonché apposita relazione istruttoria ed ogni altro atto e/o documento utile all'esame del reclamo stesso.
3. Per la compiuta istruttoria del procedimento ed anche al fine di agevolare la definizione della controversia, la predetta struttura può:
 - invitare il contribuente/ricorrente a trasmettere memorie o altri documenti utili;
 - convocare un incontro, anche su istanza del contribuente;
 - richiedere ad altri Uffici dell'ente o amministrazioni terze, ogni informazione o documentazione utile a supporto della decisione da assumere.
4. Il ricorso proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve concludersi la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.
6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o dai regolamenti o, in mancanza, nella misura legale.
7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 26 – Valutazione e definizione

1. La struttura competente all'esame dei reclami e delle proposte di mediazione, effettuate le valutazioni di competenza, conclude la procedura di cui al presente capo entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso, con l'adozione di un provvedimento finale motivato, notificato al ricorrente.
2. In particolare, qualora non sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo o dell'eventuale proposta di mediazione avanzata dal ricorrente, la struttura Comunale formula d'ufficio una propria proposta, ove ne ricorrano le condizioni, avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. La procedura di reclamo e di mediazione può concludersi con:
 - l'accoglimento totale del reclamo;
 - la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dalla struttura competente, mediante la sottoscrizione di un accordo;
 - il rigetto del reclamo, con la esplicitazione delle ragioni che non consentono la formulazione di una proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
4. Gli esiti della procedura di reclamo/mediazione sono comunicati al Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 27 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione.
3. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Capo IV – AUTOTUTELA

Art. 28 – Disciplina dell'autotutela

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il Responsabile del tributo o dell'entrata spettante ad altro titolo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente rimosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Capo V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 29 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'Ente.